



petenti, ai sensi dell'art. 13 del decreto suddetto, salvo che un'altra legge formale (come quella 19 marzo 1942 n. 365 istitutiva dell' I. C. I.) non autorizzi espressamente l'impiego, in deroga alle disposizioni di leggi vigenti, "

Il Servizio Patrimoniale ritiene doveroso prospettare quanto segue:

1° - L' Istituto aderì al proposto aumento in base alle citate deliberazioni di Consiglio del 31 marzo 1950 e 7 febbraio 1951, mentre l'operazione si è resa concretabile nel 1953, quando, per i criteri stabiliti dall'attuale Amministrazione, l'investimento può essere considerato sotto diverso aspetto, sia in riguardo alla natura dell'investimento stesso, sia, soprattutto, in riguardo al reddito effettivo ottenibile, che è di gran lunga inferiore a quello ritenuto rispondente alle esigenze dell' Istituto.

Il Servizio, pur considerando delicata la situazione che si verrebbe a creare in caso di ritiro dell'adesione a suo tempo data, non può fare a meno di prospettare quanto sopra, perché il Comitato ed il